



Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO Nr. 301 del 24/11/2020

Prot. N 29854 del 24/11/2020

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART.50 TUEL -
CHIUSURA SCUOLE FINO AL 28.11.2020**

IL SINDACO

Premesso che:

l'Organizzazione mondiale della sanità, il 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità, necessita dell'adozione di disposizioni atte a contrastare l'emergenza epidemiologica adottando misure di prevenzione e, ove possibile, di contenimento alla diffusione del predetto virus;

il recente decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato su GU n.79 del 25-3-2020, ha stabilito che:

all'art.1 comma 1, che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus;

all'art.2 comma 1 che le misure suddette sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonché i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630;

Vista la Circolare del Ministero della Salute prot.0032850 del 12/10/2020;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;

Vieste le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Calabria;

Richiamata l'Ordinanza contingibile ed urgente nr.123 del 28.10.2020 con la quale, a seguito di casi di positività accertati su docenti, studenti e personale ATA presso alcuni plessi scolastici, si è

disposta l'immediata chiusura, fino a mercoledì 04 novembre compreso, degli Istituti Scolastici pubblici ricadenti nel territorio di questo Comune, con riferimento alle attività didattiche in presenza, successivamente prorogata con Ordinanza nr.169 del 04/11/2020;

Vista l'Ordinanza nr.87 del 14/11/2020 della Regione Calabria con la quale si disponeva la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse fino al 28/11/2020;

Preso atto che il T.A.R. Calabria, su ricorso presentato da alcuni genitori, ha sospeso l'efficacia delle predetta Ordinanza;

Considerato che:

la decisione sospensiva improvvisa dell'organo di giustizia amministrativa non ha consentito all'ente di operare per tempo una sanificazione degli istituti scolastici interessati dal provvedimento;

in data 15/11/2020 l'Unità di Crisi comunale ha scritto anzitempo ai Sigg.ri Dirigenti Scolastici, in previsione di una prossima riapertura degli Istituti scolastici primari e secondari di primo grado, nonché delle Scuole per l'Infanzia, pregando gli Istituti scolastici statali e paritari di voler fornire i seguenti dati indispensabili ai fini del monitoraggio dell'emergenza epidemiologica e della gestione delle emergenze, sotto forma di specchio formato excel o simile: 1) Plesso scolastico; 2) Sezioni e Classi; 3) STUDENTI: Composizione delle singole classi (nome e cognome studente, data di nascita, residenza, recapito telefonico studente (o nucleo familiare); 4) PERSONALE: nome e cognome insegnante/personale ATA o collaboratori, data di nascita, residenza, recapito telefonico; 5) Attuale situazione epidemiologica (dati soggetti in isolamento/quarantena);

il giorno 16/11/2020 riscontrava la richiesta esclusivamente l'Istituto Comprensivo De Zerbi – Milone e, successivamente, la scuola paritaria Peter Pan;

in data 23/11/2020 l'Unità di Crisi sollecitava i rimanenti Istituti a fornire i dati richiesti che, ancora oggi, non sono stati forniti;

Considerato che, in assenza di dati certi provenienti dalle istituzioni scolastiche, i dati di cui dispone l'ente dicono che ancora diversi soggetti (studenti, personale docente o amministrativo) si trovano in isolamento e/o quarantena;

Ritenuto, alla luce di quanto detto, di dover intervenire con un provvedimento contingibile ed urgente che disponga quindi una temporanea sospensione delle attività scolastiche in presenza nelle scuole anzidette;

Sentiti i Dirigenti Scolastici che concordano sulla necessità di avere dei dati chiari sulla situazione dei contagi;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art.50 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che attribuisce al Sindaco le competenze in materia di emissione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia igienico - sanitaria;

ORDINA

La chiusura, **fino a sabato 28 novembre 2020**, dei sotto indicati Istituti Scolastici pubblici ricadenti nel territorio di questo Comune e la sospensione delle attività scolastiche in presenza, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse:

Istituto Comprensivo Statale San Francesco e relativi plessi scolastici

- [Scuola dell'infanzia Pille](#)
- [Scuola dell'infanzia San Leonardo](#)
- [Scuola dell'infanzia Santa Maria](#)
- [Scuola dell'infanzia Taureana](#)
- [Scuola dell'infanzia Trodio](#)

Scuola primaria San Francesco

- Scuola primaria Trodio
- Scuola Secondaria di I Grado "Tito Minniti"

Istituto Comprensivo Statale De Zerbi - Milone e relativi plessi scolastici

- **Scuola De Zerbi** (intero plesso)
- *Scuola dell'infanzia San Giorgio*
- *Scuola dell'infanzia Trento e Trieste*
- *Scuola secondaria di I Grado Zagari – Milone (Interi plessi)*

Ai Dirigenti di codesti Istituti di riscontrare la richiesta dell'Unità di Crisi fornendo i seguenti dati: 1) Plesso scolastico; 2) Sezioni e Classi; 3) STUDENTI: Composizione delle singole classi (nome e cognome studente, data di nascita, residenza, recapito telefonico studente (o nucleo familiare); 4) PERSONALE: nome e cognome insegnante/personale ATA o collaboratori, data di nascita, residenza, recapito telefonico; 5) Attuale situazione epidemiologica (dati soggetti in isolamento/quarantena);

Restano in capo alle Autorità Scolastiche gli adeguati controlli atti a verificare l'effettiva presenza degli studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l'arco delle giornate di lezione; resta consentita, sulla base delle singole organizzazioni, per gli studenti con disabilità, la didattica digitale integrata presso gli Istituti scolastici, alla presenza dei rispettivi insegnanti di sostegno.

Diverse disposizioni ufficiali potranno essere impartite esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP attraverso le sue articolazioni territoriali (compreso il Centro Vaccinale di Palmi).

La presente Ordinanza sarà comunicata contestualmente alla Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute ed alla Prefettura di Reggio Calabria.

La violazione della presente Ordinanza, fatte salve le più gravi ipotesi di reato, comporterà la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.260 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1265 Testo Unico Leggi Sanitarie.

La Polizia Locale e le FF.OO. sono incaricate del controllo circa il rispetto della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Prefetto di Reggio Calabria ovvero al T.A.R. della Regione Calabria ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Avv. GIUSEPPE RANUCCIO